



Prot. n. 716174  
del 18 novembre 2010

**OGGETTO:** Variante urbanistica. Deperimetrazione ai sensi dell'art. 19 delle NTA del PAI.  
Richiesta di parere

**Il Comune** fa presente che il Comune "deve attivare il procedimento semplificato di cui all'articolo 5 del d.p.r. 447/98 e che l'area oggetto dell'intervento risulta essere a rischio esondazione ai sensi del vigente PAI" e che occorre pertanto "procedere alla deperimetrazione dell'area, ai sensi dell'art. 19 delle NA del PAI", in ordine alla quale "la Regione Marche, Autorità di Bacino Regionale, ha rilasciato parere favorevole preliminare".

Chiede quindi se in attesa della nuova perimetrazione dell'area "si possa approvare la variante urbanistica condizionandone gli effetti alla esecuzione, da parte della ditta interessata, e collaudo degli interventi di miglioramento idraulico, entro termini espressamente stabiliti, e alla formale deperimetrazione dell'area interessata".

Ciò premesso, sulla questione in termini di carattere generale e per sole questioni attinenti l'urbanistica (poiché l'applicazione delle norme del PAI non rientra fra le competenze di questo Servizio Governo del territorio), si esprime il seguente parere.

L'art. 5 del DPR 20 ottobre 1998, n. 447, disciplina il caso in cui nell'ambito del cd. procedimento semplificato presso lo sportello unico per le attività produttive "il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione".

In tale ipotesi la norma prevede che "allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato" il sindaco può motivatamente convocare "una conferenza di servizi, disciplinata dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241" e che, qualora l'esito di questa "comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante" sulla quale "si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale".

Da quanto esposto nella richiesta di parere risulta che nel caso di specie il progetto si pone in contrasto non solo con lo strumento urbanistico comunale, richiedendo una sua variante, ma anche con le norme di attuazione del PAI, in quanto l'intervento da realizzare interessa un'area a rischio di esondazione, che occorre ripermetrare dopo che sono stati eseguiti una serie di interventi di miglioramento idraulico da parte della ditta interessata per renderla sicura.

Per approvare il progetto dovrà essere convocata la Conferenza di servizi, come previsto dal predetto art. 5, comma 1, del DPR n. 447/1998, alla quale dovrà essere chiamata a partecipare l'Autorità di bacino regionale per gli aspetti attinenti la normativa del PAI.

L'Autorità di bacino rappresenta una Amministrazione preposta alla tutela della pubblica incolumità, e si dovrà quindi attuare quanto essa riterrà di dover prescrivere. Qualora non si condividano le prescrizioni da essa date, occorre seguire il procedimento previsto dall'art. 14 - quater, comma 3 della legge n. 241/1990 (come da ultimo modificato dall'art. 49, comma 3, della



legge n. 122/2010) il cui rispetto è richiamato dall'art. 5, comma 1, del DPR n. 447/1998 e cioè sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che deciderà nei modi ivi indicati.

A parere di questo Servizio, ai fini della soluzione del problema posto **dal Comune** con la richiesta di parere di cui all'oggetto non rileva tanto il fatto di apportare una variante allo strumento urbanistico condizionandone l'esecuzione alla previa realizzazione di determinati interventi, cosa teoricamente possibile, ma il fatto di rispettare le prescrizioni date da un'autorità preposta alla tutela della pubblica incolumità, nell'ambito di una conferenza di servizi convocata per l'esame del progetto di uno stabilimento produttivo che va ad interessare aree pericolose ai fini idraulici, e il modo di superarle se non le si condividono. Tale fattispecie è disciplinata dalla legge e può essere risolta soltanto con le modalità da questa previste.